
Nuove prove di abilità per i sostituti d'imposta: il conguaglio di fine anno 2024

Dott. Carlo Dori
Pirola Pennuto Zei & Associati

Il Conguaglio Fiscale

Introduzione

- I datori di lavoro sono chiamati, annualmente o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ad effettuare una «operazione», denominata **conguaglio**.
- La finalità del conguaglio è quella di definire il complessivo debito fiscale (e contributivo) annuale del lavoratore in relazione ai redditi percepiti nell'anno considerando le ritenute operate nell'anno dal sostituto di imposta.
- Operazione di norma effettuata a fine anno, con la busta paga di dicembre e, come detto, il conguaglio attiene alle due tipologie:

CONGUAGLIO FISCALE

CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

Conguaglio fiscale: riferimenti normativi

- L'articolo 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l'obbligo, a carico di determinati soggetti (di cui al comma 1 del medesimo DPR) **(1)**, che corrispondono redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilati di:



Effettuare, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo**, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori erogati nell'anno di riferimento, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

(1) enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1 del Tuir; società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto Testo unico; persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 Tuir o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d'imposta; curatore fallimentare; commissario liquidatore

Termini

- Il termine del 28 febbraio, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle operazioni stesse.
- Le somme oggetto del conguaglio devono essere state percepite dal sostituito entro il 12 gennaio.

Il termine del 12 gennaio è perentorio e non prorogabile neanche nel caso in cui esso cada in giorno festivo. (AdE n. 2/2003).

Aspetti da considerare

- Il sostituto d'imposta deve tenere conto **di quanto egli ha direttamente erogato al lavoratore**, e degli oneri transitati in busta paga nel periodo considerato.
- Ai soli fini del conguaglio, il lavoratore **può chiedere al proprio sostituto d'imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti** (es. precedenti datori di lavoro o committenti, Enti previdenziali e assistenziali, ecc.), non necessariamente sostituti d'imposta (es. datori di lavoro di domestico).
- La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il **12 gennaio 2025**. Entro il medesimo termine, il lavoratore deve anche consegnare le certificazioni rilasciate dai soggetti erogatori.
- In presenza di **più rapporti nell'anno con lo stesso percettore**, in sede di conguaglio, il **datore di lavoro è obbligato sempre considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti** nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno, **indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta**.

Reddito di lavoro dipendente

Definizione di reddito di lavoro dipendente (Art 49, 1° comma TUIR):

- *“sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri ...”*

Determinazione del reddito di lavoro dipendente (Art 51, 1° comma TUIR):

- *“ il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.*

Reddito di lavoro dipendente (segue)

Elementi esclusi dal reddito (comma 2):

- a) **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, ed i contributi di assistenza sanitaria** per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;
- c) **somministrazioni di vitto** da parte del datore di lavoro, o fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 le prestazioni e le indennità sostitutive;
- d) **prestazioni di servizi di trasporto collettivo** alla generalità o a categorie di dipendenti;
- e) **compensi reversibili** di cui all'art. 50 comma 1, lettere b e f;
- f) **utilizzo delle opere e dei servizi** di cui al comma 1 dell'art. 100 del Tuir da parte dei dipendenti e dei soggetti di cui all'art. 12;

Reddito di lavoro dipendente (segue)

Elementi esclusi dal reddito (comma 2):

f bis) **somme, i servizi e le prestazioni erogati** dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido, colonie climatiche e per borse di studio da parte dei familiari indicati nell'art 12 del Tuir;

g) **valore delle azioni** offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83;

h) **somme trattenute al dipendente** per oneri di cui all'articolo 10;

i) **mance** percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupier*);

Elementi da considerare

- Deducibilità della contribuzione ai Fondi di previdenza complementare (limite € 5,164,57);
- Polizze, Fringe Benefit, Detrazione del 19%;
- Contributi ad enti e casse assistenziali (limite di euro 3.615,20);
- Conguaglio unico: riassunzioni, operazioni societarie, ecc.;
- Soggetti con doppio rapporto di dipendente e collaboratore;
- *Stock option, Restricted Stock Unit, azionariato popolare*, etc. anche se provenienti da «altri soggetti» ed, in genere, somme corrisposte da altri in relazione al rapporto;
- Addizionali Irpef, in particolare anticipo addizionale comunale;
- Applicazione di maggiore ritenuta Irpef per richiesta del dipendente;

Elementi da considerare

Punti di attenzione

- Il datore di lavoro effettua le operazioni di conguaglio (obbligatorio!) sulla base dei dati ed informazioni in suo possesso.
- Quelle che non richiedono informazioni da acquisire restano di sua responsabilità.
- Quelle che, invece, richiedono informazioni che devono essere fornite dal lavoratore **VANNO** richieste.
- Il datore di lavoro non ha obblighi di informare il dipendente circa, ad esempio, la possibilità di effettuare il conguaglio progressivo per redditi percepiti da altri datori di lavoro ovvero la applicazione dell'aliquota marginale in presenza di altri redditi.
- Al fine di evitare contestazioni successive alle operazioni di conguaglio (in occasione della assistenza fiscale) è **NECESSARIO** che il datore di lavoro si tuteli con la acquisizione delle informazioni necessarie (dichiarazione).

Elementi da considerare

Punti di attenzione

Fondamentale, quindi, che si instaurino procedure che consentano al datore di lavoro di richiedere in modo tempestivo, tutte le informazioni atte ad una corretta gestione del rapporto di lavoro in generale e delle tematiche fiscali e previdenziali in considerazione della stratificazione di misure ed interventi legislativi che da qualche tempo a questa parte sembrano essere diventate «l'ordinarietà» con anche le responsabilità che sempre più spesso gravano sul datore di lavoro sostituto di imposta che da sostituto di imposta e «gestore» del rapporto di lavoro si sta trasformando (o forse si è già trasformato!) in «concessionario» della riscossione.

Focus su:

- *Trattamento integrativo (Bonus IRPEF)*
- *Bonus Natale 2024*
- *Nuova franchigia fringe benefit 2024 ed impatto sui fringe benefit*
- *Familiari a carico: rilevanza per la nuova franchigia fringe benefit*
- *Altre misure*

Bonus IRPEF – Trattamento Integrativo

Introduzione – Evoluzione Normativa

- Il Bonus IRPEF o trattamento integrativo è una integrazione al reddito concessa ad alcune categorie di lavoratori.
- Introdotto nel 2014 dal Governo Renzi, quando si prevedeva l'erogazione di un bonus di 80 euro ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 26.000 euro.
- Con la legge di Bilancio 2020, il «Bonus Renzi» è stato abolito e sostituito da un nuovo bonus denominato trattamento integrativo che prevedeva l'erogazione in busta paga di 100 euro al mese per i redditi non superiori a 28.000 euro. Somma che diminuiva in maniera graduale, fino ad azzerarsi, per coloro che avevano un reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Introduzione – Evoluzione Normativa

- La Legge di Bilancio 2022 ha modificato ulteriormente questa misura, riducendo la soglia di reddito per poterne beneficiare. In particolare:
 - (a) i lavoratori con reddito fino a 15k annui hanno diritto alla misura massima
 - (b) quelli con reddito tra 15k e 28k hanno diritto alla misura riproporzionata
 - (c) quelli con reddito superiore a 28k non ne hanno diritto

- Nel 2024, il Bonus IRPEF, o ex Bonus Renzi, ha subito una modifica nell'importo.



Per la prima categoria il Bonus è ridotto di € 75 l'anno, attestandosi ad 1.125,00

A chi spetta?

- Il bonus IRPEF spetta a tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato.
- I beneficiari sono:
 - Lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente del settore pubblico e privato;
 - Soci lavoratori di cooperative;
 - Lavoratori in cassa integrazione o con assegno di solidarietà;
 - Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
 - Borsisti, stagisti e tirocinanti;
 - Lavoratori socialmente utili;
 - Lavoratori delle Forze dell'Ordine;
 - Sacerdoti;
 - Lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio;
 - Disoccupati percettori di NASpl, DIS-COLL o disoccupazione agricola;
 - Pensionati titolari di pensioni, ma che non percepiscono altre indennità (come il Reddito di Cittadinanza).

Importi spettanti


- Per i redditi annui non superiori a 15.000 euro: si percepisce l'intero bonus, pari a **93,75 euro** al mese, quindi **1.125,00 euro annui**;
- Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro: si percepisce la differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni, fino a **1.125 euro annui**. Il requisito fondamentale è che la somma delle detrazioni superi l'imposta lorda annuale.

Il Bonus IRPEF non concorre alla formazione del reddito.

Come si calcola?

- L'importo corrispondente al Bonus IRPEF viene determinato dai sostituti d'imposta, in base ai dati ed alle informazioni a loro disposizione.
- L'importo è calcolato su una stima della previsione del reddito, simulando il reddito complessivo annuo, e sulla capienza dell'imposta lorda.

In particolare, il lavoratore percepisce la differenza tra le detrazioni e l'imposta lorda. Il Bonus, quindi, si riduce se le altre detrazioni superano l'imposta lorda dovuta.



Nel reddito annuo complessivo lordo **NON** si tiene conto di quello per la abitazione principale e le relative pertinenze, dell'assegno di inclusione, dell'AUU e degli assegni familiari.

Detrazioni IRPEF da considerare

- Redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- Carichi di famiglia (non assegno unico);
- Prestiti e mutui agrari;
- Mutui immobiliari per la prima casa;
- Spese sanitarie;
- Erogazioni liberali;
- Detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico

Come si calcola?

Reddito complessivo annuo	Importo Bonus IRPEF 2023
Da 15.001 a 28.000 euro	Da 93,75 a 0 euro al mese
Sopra i 28.000 euro	Non spetta

Esempio pratico 1

- Lavoratore con contratto dipendente a tempo indeterminato e reddito complessivo pari a 13.000 euro: Bonus IRPEF nella misura intera, ovvero 1.125 euro annui suddivisi in 12 mesi.

Esempio pratico 2


- Lavoratore con contratto dipendente a tempo indeterminato e reddito pari a 25.000 euro, per sapere se ha diritto al trattamento integrativo bisogna considerare le detrazioni e l'imposta lorda. Se quest'ultima è di 5.600 euro e le detrazioni sono pari a 6.200 euro, allora la differenza è pari a -600. Il trattamento integrativo spettante è di 600 euro annui.

Conguaglio e restituzione

- E' fondamentale comunicare al proprio sostituto d'imposta se si percepiscono altri redditi da lavoro o assimilati. Questo per evitare di dover restituire una parte o la totalità del Bonus, in sede di dichiarazione dei redditi.
- Inoltre, il lavoratore può richiedere al suo sostituto d'imposta di non ricevere il Bonus IRPEF. E' buona norma farlo soprattutto nei casi in cui si disponga di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per cui si sa in anticipo di non avere diritto al trattamento integrativo.
- Queste pratiche vengono spesso consigliate, perché in sede di presentazione del modello 730 sono molti i lavoratori obbligati a restituire, in maniera parziale o integrale, il beneficio che avevano precedentemente ottenuto.
- Infatti in fase di dichiarazione dei redditi può accadere di dover restituire tutto o una parte del Bonus IRPEF, a seconda del calcolo delle detrazioni. Questo scenario può riguardare i contribuenti con reddito tra i 15.000 e 28.000 euro, quando trovano il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato.
- La restituzione del Bonus avviene tramite modello F24.

Cosa accade in fase di conguaglio?

- Per calcolare la somma mensile del Bonus IRPEF occorre fare una stima del reddito complessivo annuale. Trattandosi di una stima, soltanto a fine anno è possibile sapere con certezza se quanto corrisposto nel corso dell'anno era corretto o meno.
- In fase di conguaglio, si possono verificare due scenari diversi:
 - Il Bonus IRPEF ottenuto ogni mese risulta inferiore a quello spettante. In questo caso, si riceverà il rimborso dell'importo non ricevuto in busta paga;
 - Il Bonus IRPEF ottenuto ogni mese risulta superiore a quello spettante. In questo caso, il datore di lavoro deve trattenere dalla busta paga l'eccesso.



Nel caso in cui il Bonus non venga erogato per errore o dimenticanza il recupero è possibile in fase di dichiarazione annuale, Modello 730 ovvero Unico.

Bonus Natale 2024

Riferimenti normativi

D.L. 113/2024
(«Decreto
Omnibus»),
modificato dal
D.L. 167/2024
pubblicato in GU
il giorno
14/11/2024



Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 19/E -
22/E del 2024

«*Bonus Natale*» indennità una tantum del valore di euro 100,00 da erogare ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, con la tredicesima mensilità.

Requisiti

In base al disposto normativo i lavoratori destinatari del Bonus Natale, indipendentemente dalla tipologia del contratto (determinato o indeterminato), devono essere in possesso dei seguenti tre requisiti **NON alternativi tra loro**.



1. Reddito complessivo ai fini fiscali non superiore a euro 28.000. Con «reddito complessivo» si fa riferimento, non soltanto al reddito da lavoro subordinato ma all'integrale reddito percepito dal lavoratore **fatta eccezione per l'abitazione principale**.
2. Almeno un figlio a carico, e quindi nelle condizioni previste dall'art. 12 co. 2 del Tuir, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.
3. Un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti, quindi un reddito di lavoro dipendente non inferiore a euro 8.500.

N.B. Ai sensi dell'art. 12, c. 2, del D.P.R. 917/1986 si considerano fiscalmente a carico i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840,51 ovvero a € 4.000,00 se si tratta di figlio di età non superiore a 24 anni.



Requisiti

**Sul concetto
di reddito
complessivo**



- Per reddito complessivo il riferimento è all'articolo 8 del Tuir secondo il quale esso si determina «*sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo ..*»
- Nel caso di specie la norma prevede che ai fini della determinazione di tale reddito concorre:
 - (i) La quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dal regime per gli impatriati e ricercatori;
 - (ii) Redditi assoggettati a cedolare secca
 - (iii) Redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti arti e professioni
 - (iv) Mance assoggettate a imposta sostitutiva



**NON SI CONSIDERA IL REDDITO DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE**



**Non dovrebbero considerarsi neanche i premi di produttività assoggettati
ad imposta sostitutiva; nulla è detto nelle circolari della AE.**

Caratteristiche

Il riconoscimento da parte del Datore di Lavoro non è automatico ma subordinato ad **apposita richiesta da parte del Lavoratore**, il quale dovrà attestare il possesso dei requisiti tramite autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000 tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. il bonus spetta solamente ad uno solo dei due genitori convidenti o coniugati, facenti parte dello stesso nucleo familiare, quindi, nel caso in cui entrambi abbiano diritto all'indennità, la stessa dovrà essere richiesta da uno solo dei due lavoratori
2. il bonus spetta ad entrambi i genitori nel caso in cui i due non siano né convidenti, né coniugati, con almeno un figlio a carico
3. i lavoratori che hanno avuto più rapporti di lavoro nell'anno avranno l'onere di fornire all'attuale Datore di lavoro la CU ed ulteriore documentazione necessaria al fine di verificare, oltre il possesso dei requisiti reddituali autocertificati, la quantità del bonus spettante in relazione ai giorni di lavoro
4. i lavoratori Part Time, con più rapporti di lavoro instaurati, potranno richiedere il bonus esclusivamente ad uno solo dei datori di lavoro.

Caratteristiche

- Per i rapporti lavorativi instaurati in corso di anno, il Bonus sarà riproporzionato in ragione del periodo lavorativo coperto sarà conteggiato sulla base dei giorni di detrazione da lavoro dipendente spettanti.
- Per i lavoratori richiedenti il bonus, verrà eseguita una verifica in sede di conguaglio. In caso di superamento del reddito limite previsto dal decreto, l'importo sarà **recuperato**.
- Si precisa che per i lavoratori di tipo operaio, del **comparto edile**, previo rispetto dei punti sopra esposti, il bonus natale sarà erogato dal Datore di Lavoro con la busta paga di dicembre.



- ✓ **In alternativa alla percezione nella tredicesima mensilità, fermo restando il possesso dei requisiti, il Bonus Natale può essere richiesto e percepito in sede di dichiarazione dei redditi.**

Caratteristiche

In merito al
coniuge

«L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità».

Circostanza, questa che va autocertificata!!!

La circolare 22/E/2024 precisa che il bonus spetta alternativamente nei seguenti casi:

- Lavoratori coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- Lavoratori conviventi di fatto



I nuclei monogenitoriali e quelli legalmente ed effettivamente separati possono beneficiarne

Chiarimenti operativi – Circolare 22/E Agenzia delle Entrate del 19/11/2024

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Chiarimenti operativi – Circolare 22/E Agenzia delle Entrate del 19/11/2024

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus).

Modalità di Recupero per il Datore di Lavoro

**Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 54/E
del 13/11/2024**



I Datori di Lavoro potranno compensare il Bonus Natale riconosciuto ai dipendenti tramite modello F24, utilizzando il codice tributo n. 1703.

Franchigia *Fringe Benefit*

Nuova franchigia *fringe benefit*

**Articolo 51,
comma 3 TUIR
(Ante 2023)**



- *Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli **dei beni ceduti e dei servizi prestati** al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale dei beni** e dei servizi contenute nell'articolo 9.*
- *Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente **di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.»*



In caso di superamento l'intero valore concorre a tassazione

IL LIMITE DI ESENZIONE NON E' UNA FRANCHIGIA !!

Nuova franchigia *fringe benefit*

Articolo
51,
comma
3 TUIR
(2024)



Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, **nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.** Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.



**In caso di superamento l'intero valore concorre a tassazione
IL LIMITE DI ESENZIONE NON E' UNA FRANCHIGIA !!**

Nuova franchigia *fringe benefit*


Punti di
attenzione



- il maggior limite di non imponibilità si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati (art. 50 TUIR)
- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre, secondo il principio di unitarietà del periodo d'imposta
- il maggior limite si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi
- il superamento dei limiti comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti
- obbligo di conservazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta e rimborsata

Nuova franchigia *fringe benefit*

Punti di
attenzione




- il maggior limite si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi
- hanno diritto all'agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico in quanto beneficiari dell'assegno unico e universale (AUU)
- entrambi i genitori hanno diritto al beneficio nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per i figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato

I lavoratori sono tenuti a produrre al datore di lavoro una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli. Il lavoratore che perde i requisiti dovrà darne comunicazione

Nuova franchigia *fringe benefit*

Sul concetto
di prima casa



- Tra le novità vi è quella di rimborsare le somme per le «spese di affitto della prima casa» o quelle per gli «interessi sul mutuo relativo alla prima casa»
- La AE delle entrate (Circ. 5/E 2022) ha precisato che a tale fine rileva la nozione di «abitazione principale» prevista per la applicazione delle detrazioni per interessi passivi sui mutui e per canoni di locazione secondo cui: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente purchè gli immobili siano detenuti o posseduti dal dipendente, dal coniuge o altro familiare, sulla base di titolo idoneo e purchè ne sostengano effettivamente le spese.

Nuova franchigia *fringe benefit*

Spese per
l'affitto




- Con riguardo alle spese per l'affitto va fatto riferimento al canone risultante dal contratto di locazione.



In relazione alle spese rimborsate il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese quali, ad esempio, la detrazione prevista per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o canoni di locazione, in quanto non possono essere considerate effettivamente sostenute (AE, Circ. 5°/2024)

Nuova franchigia *fringe benefit*

La Informativa
alle OO.SS



i datori di lavoro che applicano il maggior limite, sono tenuti ad effettuare un'informativa preventiva alle RSU, laddove presenti; tale dichiarazione può essere presentata al più tardi entro la conclusione del periodo d'imposta.

I Figli a carico



per l'individuazione dei figli a carico ci si riferisce alle condizioni di cui all'art. 12, comma 2 TUIR, che considera fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati).

Nuova franchigia *fringe benefit*

Il limite di esenzione si rende applicabile a tutti i beni e servizi concessi ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 del Tuir

- Autovetture aziendali
- Prestiti
- Fabbricati
- Trasporto ferroviario
- Stock Option
- Voucher mediante piattaforma welfare
- Altri beni e servizi concessi

Detassazione Premi Produttività

Detassazione incrementi di produttività del lavoro

- La Legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 18) ha confermato la previsione, già stabilita per il 2023, circa la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva all'irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all'art. 1, c. 182. L. 208/2015 in esecuzioni di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, ed innovazione .
- Si tratta di una misura temporanea che ha il chiaro intento di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori.
- Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (€ 3.000,00 annui) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

Detassazione incrementi di produttività del lavoro

- L'agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate (2022) ad **Euro 80.000,00**.
- Per quanto riguarda il rispetto del limite reddituale di cui sopra:
 - **deve essere** calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione della agevolazione anche se riferiti a più datori di lavoro;
 - **deve comprendere** anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR, in quanto equiparate ai redditi da lavoro dipendente
 - **va calcolato considerando unicamente** il reddito soggetto a tassazione ordinaria; dalla determinazione del limite annuo devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata
 - **non comprende** gli emolumenti premiali, nel caso in cui siano sostituiti con le prestazioni di welfare aziendale in quanto escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (art. 51, commi 2 e 3 ultimo comma)


Prestiti ai Dipendenti

Prestiti ai dipendenti

Articolo 51, comma 4, lett, b) del TUIR

- *In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.*

Rispetto alla previgente disposizione il TUR da assumere a riferimento non è più quello vigente al 31/12 ma:



Prestiti ai dipendenti

- L'importo che concorre alla formazione del reddito è pari al 50% della differenza tra:

[Interessi calcolati al suddetto TUR – Interessi calcolato al tasso effettivamente praticato]

L'importo così determinato è assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal piano di ammortamento.

- La disposizione si applica:
 - a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
 - ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo.

Conguaglio a debito o a credito

Conguaglio a debito – incapacienza retribuzione

- Nel caso di incapacienza della retribuzione a subire il prelievo delle imposte, dovute all'atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può esprimere una delle opzioni previste dal terzo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973:
 - (a) può chiedere al sostituto di versare comunque il dovuto impegnandosi a fornirgli la necessaria provvista fondi. Il sostituto deve comunque provvedere nei termini a versare all'erario quanto dovuto, indipendentemente dall'effettivo rimborso da parte del sostituito;
 - (b) può autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, accettando l'addebito dei relativi interessi (trattenuti e versati con le modalità previste per il tributo).
- In entrambi, per la validità della scelta è prevista la forma scritta.
- L'importo non trattenuto, per incapacienza, deve essere comunicato al sostituito che dovrà versarlo autonomamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Conguaglio a credito

- Se le operazioni di conguaglio evidenziano un credito a favore del lavoratore, il sostituto è tenuto ad effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso del rapporto di lavoro.
- Tale principio si applica:
 - nell'ipotesi di conguaglio di fine anno;
 - nell'ipotesi di conguaglio effettuato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
- Il conguaglio, e l'eventuale rimborso, è effettuato anche nel caso di decesso del sostituito.

Grazie dell'attenzione

Dott. Carlo Dori: carlo.dori@studiopirola.com